



Comune di Saint-Christophe Commune de Saint-Christophe

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
REGION AUTONOME VALLEE D'AOSTE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 61 del 27/11/2025

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

L'anno duemilaventicinque, addì ventisette del mese di Novembre alle ore 17:30, nella Sede Comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito il Consiglio Comunale, sotto la presidenza del Sindaco Paolo Cheney in sessione straordinaria ed in seduta pubblica, di prima convocazione.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale il Segretario Comunale Mauro Ravasenga.

Intervengono i Signori:

N	Cognome e Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	CHENEY PAOLO	Sindaco	X	
2	GIACHINO CORRADO DOMENICO	Vice Sindaco	X	
3	BARMASSE DINO	Consigliere	X	
4	GERBORE GIULIA	Consigliere	X	
5	CASOLA DAVIDE	Consigliere	X	
6	CHENEY MARCO	Consigliere	X	
7	MARTINI MASSIMO	Consigliere	X	
8	VIGLINO CRISTINA ROBERTA	Consigliere	X	
9	VIOT GIORGIA	Consigliere	X	
10	MENEGOLO ALESSIA	Consigliere	X	
11	MAFRICA GIORGIO	Consigliere	X	
12	PASQUETTAZ GIORGIA	Consigliere	X	
13	CHABLOZ FABRIZIO	Consigliere		X
14	DESANDRE' JOËL	Consigliere	X	
15	CUNEAZ HILARY	Consigliere	X	
16	DI FRANCESCO ENRICO	Consigliere	X	
17	ROUX MARIA CRISTINA	Consigliere	X	

PRESENTI: 16 ASSENTI: 1

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO E DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA.

Il Consigliere Fabrizio Chabloz si assenta prima dell'inizio della discussione del presente punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la legge regionale del 7 dicembre 1998, n. 54 "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

VISTO il vigente Statuto comunale;

RICHIAMATA la deliberazione n. 177 del 1° dicembre 2022 con la quale la Giunta comunale ha approvato il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici pubblici;

VISTI i Decreti del Sindaco n. 2/2021 del 5 maggio 2021 con il quale veniva conferito l'incarico di Segretario del Comune di Saint-Christophe e degli adempimenti connessi all'Arch. Mauro RAVASENGA sino al rinnovo dei Consigli Comunali, in regime di *prorogatio ex lege* ai sensi del combinato disposto del comma 2 dell'art. 20quater della l.r. n. 6/2015 e del comma 5 dell'art. 20 della l.r. 15/2025, n. 15 e decreto n. 14/2024 dell'11 dicembre 2024 con il quale venivano conferiti gli incarichi ai responsabili dei servizi fino al 31 dicembre 2025;

RICHIAMATI:

- il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e [ss.mm.ii.](#);
- gli artt. 42, 48 e 49 del D.Lgs. 267/2000;
- il D.Lgs. 23/06/2011 n. 118, avente ad oggetto: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 05/05/2009 n. 42" e [ss.mm.ii.](#);

VISTI i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio comunale n. 71 del 20 dicembre 2024 concernente l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2025/2027 e del documento unico di programmazione semplificato (D.U.P.S.) triennio 2025/2027 e s.m.i.;
- deliberazione della Giunta comunale n. 2 del 9 gennaio 2025 concernente l'assegnazione delle quote di bilancio ai sensi dell'art. 46, comma 5, della L.R. 7/12/1998 n. 54 ed art. 169 del D.Lgs. 267/2000;

VISTO il regolamento regionale del 3 febbraio 1999, n. 1 "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta" per le parti ancora in vigore ai sensi della sopracitata L.R. 19/15;

RICHIAMATO l'art. 97 della Costituzione;

RICHIAMATE la Legge 241/90 e la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 recante "Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.";

RICHIAMATI gli artt. 21 e 23 della LR 54/1998;

VISTO il vigente Statuto comunale e, in particolare, l'art. 7 e l'art. 10 inerenti alle competenze del Consiglio e della Giunta comunali;

ATTESA la competenza del Consiglio comunale ad assumere la presente deliberazione;

RICHIAMATO l'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che attribuisce al Consiglio Comunale la competenza all'istituzione e ordinamento dei tributi nonché alla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento corrisponde con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 della L. 23 dicembre 2000, n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, in base al quale «il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. di cui all'articolo 1, comma 3 del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'I.R.P.E.F. e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

DATO ATTO che, ai fini dell'approvazione dei regolamenti delle entrate dell'anno 2021, l'art. 106 del D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, ha previsto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021 da parte degli Enti locali al 31 gennaio 2021, ulteriormente differito al 31 marzo 2021 con decreto del ministro dell'Interno del 13.01.2021, ai sensi dell'art. 151 del D.Lgs. 267/2000 e al 30.04.2021 con decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41;

VISTO l'art. 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) il quale reca la disciplina del nuovo Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e testualmente recita: “A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.”;

RICHIAMATA la disciplina inerente il suddetto Canone, contenuta nei commi da 816 a 836 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

CONSIDERATO che il suddetto Canone sostituisce, a decorrere dal 2021, la Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e l'Imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

VISTO l'art. 1, comma 821, della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale testualmente recita: “Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”;

RICHIAMATA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 che testualmente recita «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe»;

VISTI i commi 826 e 827 del già citato articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 con cui sono stabilite le tariffe standard rispettivamente annua e giornaliera del nuovo canone patrimoniale, modificabili in base a quanto stabilito dal comma 817 dello stesso articolo di legge;

RICHIAMATA la precedente deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29 aprile 2021 avente ad oggetto “Approvazione regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria.”;

VISTO il Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria ed in particolare gli artt. 14 e 35;

RICHIAMATO l'articolo 19-bis del DL 95/2025, convertito con modificazioni dalla L. 8 agosto 2025, n. 118, è intervenuto modificando il comma 817 della legge n. 160 del 2019 il cui testo ora risulta essere il seguente:

817. Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di rivalutarlo annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente e di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe attuata secondo criteri di ragionevolezza e di gradualità in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico delle occupazioni e delle esposizioni pubblicitarie oggetto del canone e della loro incidenza su elementi di arredo urbano o sui mezzi dei servizi di trasporto pubblico locale o dei servizi di mobilità sostenibile.

RILEVATO, pertanto, che è possibile per i Comuni intervenire applicando la rivalutazione del canone unico patrimoniale annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

ATTESA la volontà di applicare la previsione del comma 817, rivalutando annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;

PRESO ATTO, quindi della necessità di inserire nel Regolamento l'adeguamento automatico delle tariffe all'indice Istat, in attuazione dell'innovazione apportata dal comma 817 del DL 95/2025, emendando gli artt. 14 e 35 introducendo in entrambi il comma 4 con il seguente testo:

4. Le tariffe sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

VISTO il regolamento predisposto composto da n.48 articoli;

CONSIDERATO che lo stesso è stato preventivamente esaminato dall'apposita commissione Affari Generali istituita con deliberazione del Consiglio comunale n. 50 del 16 ottobre 2025;

RITENUTO, pertanto, di dover procedere all'approvazione del regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria;

UDITO il Sindaco passare la parola alla Consiglieria Giorgia Viot, segretaria della Commissione Affari generali;

UDITA la Consiglieria Giorgia Viot, segretaria della Commissione Affari generali, leggere il verbale della Commissione Affari Generali che ha espresso il suo parere favorevole;

UDITO il Sindaco illustrare le motivazioni della presente deliberazione;

VISTO il parere in merito alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49bis, comma 2 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta", nonché ai sensi dell'art. 19-ter, comma 4 dello Statuto comunale e ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del TUEL nonché ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera B) del regolamento di contabilità;

VISTO il parere favorevole espresso dal Segretario in ordine alla legittimità, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. d) della legge regionale 19 agosto 1998, n. 46 recante "Norme in materia di segretari degli enti locali della Regione autonoma Valle d'Aosta" e dell'art. 49bis, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 recante "Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta";

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi in forma palese;

PROCEDUTOSI con votazione palese espressa mediante alzata di mano, si ottengono i seguenti risultati:

Consiglieri presenti n. 16 (assente Consigliere Fabrizio Chabloz)

Consiglieri votanti n. 16

VOTI favorevoli n. 16

VOTI contrari: nessuno

ASTENUTI nessuno

VISTO l'esito della votazione;

D E L I B E R A

DI DARE ATTO che le premesse si intendono tutte richiamate e costituenti parte integrante della presente deliberazione;

DI APPROVARE le seguenti modifiche al Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 21 del 29 aprile 2021:

- all'articolo 14, inserire il seguente comma 4:
Le tariffe sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
- all'articolo 35, inserire il seguente comma 4:
Le tariffe sono rivalutate annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.

DI APPROVARE l'allegato Regolamento per l'applicazione del Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, per recepire le modifiche sopracitate, nel testo coordinato composto da n. 48 articoli, a far parte integrante e sostanziale del presente atto;

DI DARE ATTO che, con altra separata deliberazione, si procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;

DI DARE ATTO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L.

28 dicembre 2001 n. 448, le modifiche approvate con la presente deliberazione avranno efficacia dal 1° gennaio 2026, essendo state adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione 2026;

DI DARE ATTO altresì che per quanto non disciplinato dal regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di Canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria recate dall'art. 1, commi 816 e seguenti della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché dalle altre disposizioni richiamate nelle norme suddette;

DI STABILIRE che, per divenire efficace, tale regolamento e la relativa delibera di approvazione dovranno essere trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze per la pubblicazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi di quanto disposto dall'art. 13, comma 13bis del D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, entro il termine del 14 ottobre 2026, sulla base di quanto disposto dall'art. 15bis del D.L. 34/2019, convertito in L. 58/2019;

DI TRASMETTERE una copia del Regolamento al Servizio tributi associato;

DI DARE la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici e pubblicazione sul sito internet comunale;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio on line al fine di garantire la conoscenza del provvedimento e di confermare che il presente atto è soggetto agli obblighi di pubblicità stabiliti dall'articolo 23 del d.lgs. 33/2013, in materia di "Amministrazione trasparente".

Letto, confermato e sottoscritto

IL Sindaco
Paolo Cheney

IL Segretario Comunale
Mauro Ravasenga

(atto sottoscritto digitalmente)